Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2023/0441(CNS)

21.3.2024

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifiche della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e della direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
(COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))

Relatore per parere (*): Nacho Sánchez Amor

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione prevede un ampliamento sostanziale del ruolo e delle attività del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e delle delegazioni dell'Unione europea, comprese disposizioni nuove e modificate in materia di preparazione e risposta alle crisi al di fuori dell'Unione europea.

Conformemente al punto I.3 dell'allegato VI del regolamento, la supervisione del SEAE e dei suoi vari servizi, compresi l'organizzazione e il funzionamento delle delegazioni dell'UE e del Centro di risposta alle crisi del SEAE, è di competenza esclusiva della commissione per gli affari esteri (AFET). L'attività delle delegazioni dell'UE riguarda anche l'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi terzi enunciato all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea.

L'organizzazione e il funzionamento del SEAE, delle delegazioni dell'UE e delle strutture di risposta alle crisi sono definiti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che rientra nelle competenze della commissione AFET. La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022, anch'essa di competenza della commissione AFET, ha avviato una revisione dei meccanismi di risposta alle crisi del SEAE, compresi, tra l'altro, il sostegno consolare e la sicurezza sul campo.

Il 15 marzo 2023 il Parlamento ha approvato una raccomandazione PESC guidata dalla commissione AFET contenente un bilancio del funzionamento del SEAE e a favore di un'UE più forte a livello mondiale (2021/2065(INI)). La raccomandazione copre un'ampia gamma di questioni del SEAE, tra cui il sostegno fornito dal Centro dell'UE di risposta alle crisi (CRC) nel coordinare la risposta delle ambasciate e delle delegazioni dell'UE e degli Stati membri e i servizi che offrono ai cittadini dell'UE in tempi di crisi.

La proposta della Commissione eleva il ruolo del SEAE (e delle sue strutture di gestione delle crisi e delle delegazioni dell'UE) a un nuovo livello di coinvolgimento, in modo tale che la protezione consolare diventi interconnessa con il ruolo del SEAE in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa, ogniqualvolta si debbano prendere decisioni sulla base di valutazioni, contatti con paesi terzi, uso di mezzi militari e altri elementi tipicamente PESC/PSDC.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(1 bis) L'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/637 dovrebbe essere esteso anche a chi non è cittadino dell'UE. In tal senso, i profughi e gli apolidi riconosciuti e le altre persone che non detengono la cittadinanza di alcun paese, che soggiornano in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro dovrebbero avere diritto alla tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se lo Stato membro di soggiorno non è rappresentato da un'autorità consolare o diplomatica.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.	(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan ***nel 2021***, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza***, il moltiplicarsi delle crisi umanitarie e dei disastri naturali e provocati dall'uomo*** e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. ***È opportuno rafforzare la capacità dell'UE di rispondere a queste crisi che si moltiplicano affrontando le eventuali carenze e rafforzando la nostra preparazione, la raccolta di informazioni e la capacità decisionale prima e durante le crisi.*** Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da

	rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità e la vicinanza dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.	(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente ***concreti,*** flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità e la vicinanza dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Qualora una situazione di crisi dia luogo a un gran numero di domande di protezione consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alla capacità disponibile, in modo da utilizzarla	(10) Qualora una situazione di crisi dia luogo a un gran numero di domande di protezione consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alla capacità disponibile, in modo da utilizzarla

al meglio. A tale scopo essi ***possono*** essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione.	al meglio. A tale scopo essi ***dovrebbero*** essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.	(19) Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, ***compresi i disastri naturali, i disordini politici e gli attacchi terroristici,*** è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni ***e di meccanismi di risposta rapida,*** e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non	(23) I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non

rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.

rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale***, o con maggiore frequenza in caso di circostanze straordinarie che lo rendano necessario,*** nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini***, ma come un approccio coerente per sostenere ulteriormente il coordinamento degli sforzi degli Stati membri rappresentati***.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, ***permettono*** ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto ***di situazioni di*** crisi, in modo da fornire***, per quanto possibile,*** un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero ***se possibile***	(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, ***dovrebbero essere aggiornati periodicamente per permettere*** ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto ***delle*** crisi, in modo da fornire un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero coordinarsi

coordinarsi in una fase precoce.

in una fase precoce.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri ***dovrebbero*** essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente ***le*** informazioni ***su tali*** capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari.	(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri ***devono*** essere sostenuti ***e ricevere informazioni tempestive*** dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente ***e tempestivo*** il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. ***Per poter reagire rapidamente ed efficacemente*** è quindi opportuno condividere tempestivamente informazioni ***di prima mano e pertinenti, ad esempio sulle*** capacità ***di evacuazione disponibili***, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari. ***A tale riguardo il SEAE dovrebbe poter ricevere dagli Stati membri informazioni automatiche e continue sulla situazione nei paesi terzi.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi ***sui principi della partecipazione volontaria,*** della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle	(28) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi ***sul principio*** della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di

strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.	lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero ***contribuire a tale obiettivo diffondendo*** le informazioni pertinenti, comprese quelle ***che gli*** Stati membri ***devono trasmettere*** attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.	(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili ***e facilmente accessibili*** su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi***, comprese le opzioni digitali di contatto***. ***In stretta collaborazione con gli Stati membri,*** i servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero ***diffondere*** le informazioni pertinenti, comprese quelle ***trasmesse dagli*** Stati membri attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Gli Stati membri e gli organi competenti dell'UE garantiscono che le informazioni fornite ai cittadini sulla protezione consolare siano

	aggiornate e facilmente accessibili sulle piattaforme digitali, comprese le applicazioni mobili, in modo che i cittadini dell'UE abbiano un accesso rapido e agevole alle informazioni e ai canali di contatto in qualsiasi momento. In tal senso, è opportuno istituire un servizio di trasmissione che permetta ai cittadini dell'UE di ricevere messaggi contestualizzati relativi ai loro diritti e a come esercitarli, attraverso notifiche istantanee all'arrivo in un paese terzo e messaggi di allerta in caso di crisi. Inoltre, dovrebbe essere preso in considerazione un portale comune dell'UE per la tutela consolare riveduto e migliorato, che contenga tutte le informazioni pertinenti, le istruzioni per le situazioni di urgenza e i dati di contatto delle delegazioni dell'UE e dei consolati degli Stati membri nei paesi terzi.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta ***per*** gli Stati membri***, una soluzione possibile consisterebbe nel*** riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione[5]. Gli Stati membri potrebbero inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di	(31) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta***,*** gli Stati membri ***dovrebbero*** riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione[5]. Gli Stati membri potrebbero inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative

viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.

[5] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.

[5] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare	(32) È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare

una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta ***trascorse quattro settimane*** dalla prestazione.	una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta ***trascorsi tre mesi*** dalla prestazione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Dovrebbe essere concesso un aumento adeguato del bilancio e delle risorse umane del SEAE, in aggiunta alle entrate provenienti dai rimborsi degli Stati membri, per garantire la corretta esecuzione delle responsabilità nel fornire assistenza e/o protezione ai cittadini dell'UE. L'impatto di crisi e conflitti continui in tutto il mondo può comportare il rischio di sovraccaricare la tutela e/o l'assistenza consolari degli Stati membri, in particolare in tempi di crisi gravi. Il SEAE e le delegazioni dell'Unione, che hanno assunto funzioni crescenti a tale riguardo, hanno svolto un ruolo centrale di coordinamento sul campo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Nel contesto della risposta alle crisi è importante ricordare che la bussola strategica per la sicurezza e la difesa, approvata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022, ha introdotto lo sviluppo di una capacità di dispiegamento rapido dell'UE, con una forza prevista di 5 000 militari, da utilizzare nelle diverse fasi delle operazioni condotte in un ambiente

non permissivo, e che inizialmente si concentrerà sulle operazioni di salvataggio ed evacuazione nell'ambito di una risposta coordinata alle crisi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
	"I profughi e gli apolidi riconosciuti e le altre persone che non detengono la cittadinanza di alcun paese, che soggiornano in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro hanno diritto alla tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se lo Stato membro di soggiorno non è rappresentato da un'autorità consolare o diplomatica."

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei gruppi e delle persone vulnerabili esposte al rischio di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta, ossia il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le

	caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al SEAE e alle delegazioni dell'Unione sono assegnate le risorse finanziarie e umane necessarie per coprire le spese generali e il carico di lavoro amministrativo orizzontale supplementare.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:	1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente***, o con maggiore frequenza in caso di circostanze straordinarie,*** e contiene:

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione;	(a) un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione***, compresi, tra gli altri, i rischi militari, politici, criminali e sanitari, nonché i disastri naturali***;

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.	2. Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. ***Ciò può includere, se necessario, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.*** I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri rafforzano la conoscenza situazionale con le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, anche condividendo regolarmente aggiornamenti delle valutazioni dei rischi e le possibili minacce alla sicurezza dei cittadini dell'UE, nonché scambiando informazioni sui loro consigli di viaggio.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Il SEAE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, fornisce formazione consolare in materia di preparazione, simulazione e risposta alle crisi ai funzionari dell'Unione e al personale diplomatico e consolare degli Stati membri per migliorare la loro capacità di gestire le situazioni di crisi e fornire assistenza ai cittadini dell'UE all'estero.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari	2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari

comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare.	comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. ***Il SEAE e la Commissione sostengono la preparazione di tali esperti e delle squadre consolari congiunte.***

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono***, se opportuno, chiedere il sostegno di*** strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi ***e, tramite*** il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, ***del*** meccanismo unionale di protezione civile.";	4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono ***essere sostenuti dagli*** strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi***. Gli Stati membri possono inoltre coinvolgere*** il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, il meccanismo unionale di protezione civile ***e, se del caso, le missioni e le operazioni dell'UE nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, come pure la capacità di dispiegamento rapido dell'UE prevista dalla bussola strategica per la sicurezza e la difesa***.";

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono alla Commissione ***e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza*** le informazioni seguenti:	1. Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono ***al SEAE e*** alla Commissione le informazioni seguenti:

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – Articolo 13 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e ***c)***, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.	2. Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b)***, c)*** e ***d)***, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE***. Tra tali misure possono figurare,*** in particolare:	1. Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE in particolare ***mediante***:

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'inserimento della prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali;	***soppresso***

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) lo sviluppo di sistemi di notifica automatica, come ad esempio sistemi di messaggi brevi tramite reti telefoniche, per fornire a tutti i cittadini dell'UE informazioni di contatto di base per la tutela consolare all'arrivo in un paese terzo, nonché messaggi di allerta in caso di crisi;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) l'inserimento inoltre, da parte degli Stati membri, della prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro	Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro

che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta ***trascorse quattro settimane*** dalla prestazione.	che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta ***trascorsi tre mesi*** dalla prestazione.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.	6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard***, disponibili in tutte le lingue degli Stati membri,*** da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati	6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali. ***I diritti di accesso ai***

di tali dati personali.	***dati personali di cui al paragrafo 5 sono concessi solo al personale titolare di un passaporto di uno Stato membro dell'UE.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.	Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679. ***I dati personali di cui al paragrafo 5 sono esclusi da tale trasferimento, a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso esplicito del cittadino dell'Unione interessato.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di mezzi di ricorso ***effettivi*** ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.	Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di ***un accesso effettivo a meccanismi di denuncia e a*** mezzi di ricorso ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. ***Non prima di [otto*** *anni dopo la data di recepimento della presente direttiva]*, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.	"3. ***Entro [quattro*** *anni dopo la data di recepimento della presente direttiva]* ***e successivamente ogni quattro anni***, la Commissione effettua una valutazione ***del recepimento e dell'applicazione*** della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni***, comprese le possibili violazioni dei diritti previsti dalla presente direttiva***.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European External Action Service
European Commission

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Misure per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
Riferimenti	COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 14.3.2024
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 14.3.2024
Relatore(trice) per parere Nomina	Nacho Sánchez Amor 20.2.2024
Esame in commissione	22.2.2024
Approvazione	20.3.2024
Esito della votazione finale	+: 43 –: 3 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Krzysztof Brejza, Reinhard Bütikofer, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Michael Gahler, Kinga Gál, Bernard Guetta, Andrius Kubilius, David Lega, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jordi Solé, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Udo Bullmann, Michael Kauch, Andrey Kovatchev, Georgios Kyrtsos, Juozas Olekas, Nikos Papandreou, María Soraya Rodríguez Ramos, Mick Wallace, Javier Zarzalejos
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Andrey Novakov, Juan Ignacio Zoido Álvarez

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

43	+
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Krzysztof Brejza, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Leopoldo López Gil, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Andrey Novakov, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko
Renew	Katalin Cseh, Bernard Guetta, Michael Kauch, Georgios Kyrtsos, Nathalie Loiseau, María Soraya Rodríguez Ramos
S&D	Maria Arena, Theresa Bielowski, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Nikos Papandreou, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos
The Left	Idoia Villanueva Ruiz
Verts/ALE	Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Thomas Waitz

3	-
ECR	Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch
ID	Thierry Mariani

4	0
ID	Susanna Ceccardi
NI	Kinga Gál
PPE	David Lega
The Left	Mick Wallace

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti